



**P.G. n. 2018/46214**

**Oggetto:** Ordinanza ai sensi dell'articolo 192 d.lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e comunque ai sensi dell'articolo 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la raccolta, rimozione e smaltimento di rifiuti speciali e di rifiuti urbani abbandonati in modo incontrollato sul suolo e nel suolo in Reggio nell'Emilia nelle aree comprese tra la via Vasco Agosti, il viale del Partigiano e il sedime della rete ferroviaria, censite al foglio 128 particelle 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 109, 110 nonché al foglio 136 particelle 34, 35, 36, 37, 78, 81 del catasto fabbricati (Area ex Officine Reggiane, parte).

### **Il Sindaco**

#### **dato atto che**

- l'articolo 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai comma 4 e 5, dispone che *“il sindaco esercita ... le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”*;
- il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 adegua alle direttive europee la disciplina

nazionale in materia ambientale e, alla Parte IV, detta “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”;

- l'articolo 192 del d.lgs. 152/2006 “*1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ... 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*”;
- l'articolo 255 del d.lgs. 152/2006, al comma 1, dispone: “*1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 252, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio*”;

**dato altresì atto che**

- in data 5 aprile 2018 Ispettori del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Reggio nell'Emilia hanno effettuato “*sopralluogo all'interno dell'area ex reggiane, sita tra via Agosti, via del Partigiano, Piazzale Europa e binari ferrovia F.S., al fine di verificare lo stato dei luoghi per quanto riguarda le condizioni di degrado e bivacco presenti all'interno dell'area descritta*”, accertando quanto segue: “*Durante tali verifiche, si*

*accertava come i capannoni presenti erano in completo disuso e presentavano problematiche di carattere statico, nello specifico alcuni di essi risultavano privi di copertura o parzialmente crollata, totale o parziale assenza di infissi o portoni d'accesso. Inoltre, nella struttura adiacente la Via del Partigiano angolo via Agosti, si constatava la presenza di vari locali, chiusi da porte con lucchetti e catene, all'interno dei quali, era comunque possibile scorgere la presenza di varie brandine, vettovaglie e vestiti. Analoga situazione si riscontrava all'interno della palazzina fronte via Agosti, dove nel piano rialzato venivano ricavati diversi locali chiusi con lucchetti o catene, presumibilmente utilizzati quali giacigli per la notte. I piani erano deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, tale da creare un pericolo di carattere igienico sanitario. All'esterno della struttura vi erano due persone intente a cucinarsi cibo scaldando lo stesso con materiale di recupero. Si precisa che gli edifici dell'area interessata sono privi di collegamento ad acqua e luce. Nelle aree esterne e interne i capannoni giacevano numerose cataste di rifiuti di vario tipo, tra cui un cumulo di svariate carcasse di biciclette. Nelle strade di collegamento ai vari immobili, si accertava l'assenza di vari tombini, tali da costituire insidie per chi vi transita. In tale contesto si verificava la presenza di alcune persone che si aggiravano tra gli edifici fatiscenti, mettendo a rischio la propria incolumità dato le condizioni cui versa l'area”;*

- degli esiti del sopralluogo gli Ispettori di Polizia Municipale davano conto in verbale eretto in pari data al numero 9351/2018, acquisito agli atti del Protocollo Generale di questo Comune al n. 2018/44636 in data 6 aprile 2018;
- al verbale è allegata ampia documentazione fotografica che attesta ulteriormente la presenza di rifiuti abbandonati in modo incontrollato sul suolo e nel suolo;

- l'area interessata dall'abbandono incontrollato di rifiuti accertato dagli Ispettori di Polizia Municipale è censita al foglio 128 particelle 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 109, 110 nonché al foglio 136 particelle 34, 35, 36, 37, 78, 81 del catasto fabbricati ed è graficamente individuata, tramite campitura in colore fucsia, sulla planimetria che si allega al presente provvedimento quale Allegato A, a costituirne parte integrante e sostanziale;

**ritenuto che**

- la situazione accertata dagli Ispettori del Corpo di Polizia Municipale evidenzia profili di grave pregiudizio igienico e ambientale, sia suscettibile da provocare danni alle persone e all'ambiente, anche in ragione della possibilità di incendi con esalazione di fumi tossici, contribuisca a creare un habitat favorevole alla proliferazione di insetti e roditori e sia comunque potenzialmente pregiudizievole per la pubblica igiene e sanità;
- i rifiuti siano abbandonati in modo incontrollato sul suolo, nel suolo e all'interno di fabbricati in stato di abbandono, fatiscenti e in precarie condizioni statiche;
- sia necessario provvedere con immediatezza alle operazioni di raccolta, rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti abbandonati sul suolo e all'interno dei fabbricati ubicati nell'area graficamente individuata dall'Allegato A alla presente ordinanza tramite campitura in colore fucsia, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria del sito, con riserva di ogni ulteriore accertamento in merito alle condizioni del suolo;
- si configuri la fattispecie di cui all'articolo 192 d.lgs. 152/2006, essendo pacificamente integrata la violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;

**considerato che**

- l'articolo 192 d.lgs. 152/2006 pone, a carico dell'autore dell'illecita violazione del divieto di abbandono incontrollato di rifiuti, l'onere di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero ovvero allo smaltimento dei

- rifiuti medesimi, nonché di procedere al ripristino dello stato dei luoghi;
- nel caso di specie non sono individuabili né identificabili l'autore o (più verosimilmente) gli autori dell'abbandono, anche in ragione della assenza di qualsivoglia chiusura e compartimentazione degli accessi all'area;
  - il medesimo articolo 192 del d.lgs. 152/2006 prevede che il proprietario dell'area al quale sia imputabili, per dolo o colpa, la violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sia tenuto, in via solidale con il responsabile dell'abbandono, alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi;
  - la responsabilità solidale del proprietario trova conferma in quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sezione III, 1 dicembre 2017 n. 5632: *“circa la possibilità astratta di configurare una responsabilità colposa del proprietario del fondo occupato da rifiuti, che sia rimasto inerte innanzi al protrarsi della situazione di degrado ambientale, occorre dare conto di un oramai costante indirizzo giurisprudenziale che - pur ribadendo in premessa il coefficiente soggettivo che, in materia di responsabilità da abbandono di rifiuti, deve connotare la condotta degli autori del fatto (ivi incluso, tra questi, il proprietario del fondo) - non manca poi di precisare che la responsabilità del proprietario dell'area, che non sia autore dell'abbandono, può essere affermata anche in altro modo, ovvero dimostrando - sulla base delle circostanze concrete, connesse ad esempio ad un contegno inerte di fronte ad un fenomeno di deposito di rifiuti prolungato nel tempo - che la condizione di degrado ambientale così determinatasi è dovuta a specifici suoi comportamenti disattenti od omissivi. In questa specifica prospettiva, la colpa può ritenersi consistere nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, atte ad impedire che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi (Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 84)”* (in senso conforme, TAR

Veneto, 23 gennaio 2018 n. 60; TAR Campania, Napoli, 6 febbraio 2018 n. 752; TAR Lombardia, Milano, 8 marzo 2018 n. 651);

**considerato altresì che**

- la condotta omissiva individuata dalla giurisprudenza quale presupposto fattuale della individuazione di una colpa rilevante in relazione al disposto dell'articolo 192 d.lgs. 152/2006 sussiste pacificamente nel caso di specie, avendo il proprietario dell'area "*ex Officine Reggiane*" cessato, ormai da anni, di adottare accorgimenti o cautele funzionali a realizzare una qualche pur minima custodia e protezione dell'area, e ciò nonostante il proprietario medesimo non possa non essere a conoscenza della notoria situazione in cui l'area versa e del fatto che la stessa sia liberamente accessibile da chicchessia nell'intero arco delle 24 ore;
- sussistono pertanto i presupposti normativi per ravvisare in capo al proprietario dell'area la responsabilità solidale di cui all'articolo 192 comma 3 d.lgs. 152/2006 nell'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in relazione all'area sopra individuata descrittivamente tramite gli identificativi catastali e graficamente tramite l'Allegato A al presente provvedimento;

**dato atto che**

- il proprietario dell'area è "**Fantuzzi Immobiliare s.r.l.**", in liquidazione, con sede in Reggio Emilia, via Vasco Agosti n. 27, capitale sociale di euro 110.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 00768870354, iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. RE – 235354, mentre legale rappresentante e liquidatore di Fantuzzi Immobiliare s.r.l. è Fantuzzi Luciano, nato a Gattatico (RE) il giorno 30 dicembre 1935, codice fiscale FNT LCN 35T30 D934F, domiciliato a Reggio nell'Emilia alla via San Carlo 8;
- essendo rimasti ignoti gli autori dell'illecito abbandono di rifiuti non sussistono i presupposti per la applicazione della disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 255 comma 1 d.lgs. 152/2006, non essendo

applicabile la sanzione medesima al proprietario dell'area che non sia nel contempo autore dell'abbandono;

**ritenuto che**

- sussistano le particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge 241/1990, costituiscono impedimento alla comunicazione di avvio del procedimento, essendo necessario far cessare il prima possibile una situazione potenzialmente foriera di rischi ambientali, igienico sanitari e per la pubblica sanità;

**dato atto che**

- è stata discussa in giurisprudenza la attribuzione della competenza alla adozione dell'ordinanza di cui all'articolo 192 comma 3 d.lgs. 152/2006;
- secondo l'orientamento che può attualmente dirsi maggioritario nell'ambito della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la disciplina di cui all'articolo 192 d.lgs. 152/2006, in quanto successiva e di carattere speciale, prevale sulla disposizione di cui all'articolo 107 comma 5 TUEL e, di conseguenza, la competenza alla adozione dell'ordinanza rimane radicata in capo al Sindaco, in conformità al dato testuale della norma (così Consiglio di Stato, Sezione V, 22 settembre 2017 n. 4449; id. 6 settembre 2017 n. 4230; TAR Campania, Salerno, 4 dicembre 2015 n. 2565);

**visti**

- gli articoli 13 e 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
- l'articolo 50, comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00;
- l'articolo 192, terzo comma, D.Lgs. 152/06;
- l'articolo 56, dello Statuto del Comune di Reggio Emilia;

**ordina**

a Fantuzzi Immobiliare s.r.l. in liquidazione con sede in Reggio Emilia, via Vasco Agosti n. 27, capitale sociale di euro 110.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 00768870354, iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. RE – 235354, in persona del legale rappresentante e liquidatore Fantuzzi Luciano, nato a Gattatico (RE) il giorno 30 dicembre 1935, codice fiscale FNT LCN 35T30 D934F, domiciliato a Reggio nell'Emilia alla via San Carlo,

8;

- di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) decorrente dalla data di notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in Reggio nell'Emilia nelle aree comprese tra la via Vasco Agosti, il viale del Partigiano e il sedime della rete ferroviaria, censite al foglio 128 particelle 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 109, 110 nonché al foglio 136 particelle 34, 35, 36, 37, 78, 81 del catasto fabbricati (Area ex Officine Reggiane, parte), graficamente individuate tramite campitura di colore fucsia sulla planimetria che si allega al presente provvedimento quale Allegato A a costituirne parte integrale e sostanziale, provvedendo immediatamente dopo allo smaltimento e recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite operatori economici opportunamente autorizzati;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'ulteriore abbandono incontrollato dei rifiuti;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato fornendo documentazione attestante il corretto smaltimento al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

**dispone**

che in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente Ordinanza, si proceda all'esecuzione d'ufficio, in danno al soggetto proprietario ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge e ogni altro diritto e garanzia normativamente previsti;

**demanda**

al personale del Corpo di Polizia Municipale la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di competenza;

**informa che**

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR per l'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notifica della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto;
- l'Amministrazione competente è il Comune di Reggio Emilia – Servizio Ambiente, che il Responsabile del procedimento è la Dirigente Dott.ssa Laura Montanari e che gli atti sono visionabili in via Emilia S. Pietro n°12 – 3° piano Uff. n°4.32;

**dispone**

che la presente ordinanza venga notificata al proprietario degli immobili e al suo legale rappresentante presso la rispettiva sede e residenza nonché inviata al Corpo Polizia Municipale per i controlli e le verifiche di competenza circa quanto disposto nel presente atto.

E' da considerarsi parte integrante del presente atto, quale suo Allegato A, la planimetria delle aree interessate dal provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, addì 10 aprile 2018

**Il Sindaco**  
**(Luca Vecchi)**